



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**DELIBERA N. 89/13/CSP
ARCHIVIAZIONE
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' MEDIAVAL SRL (EMITTENTE
TELEVISIVA LOCALE VALDARNO CHANNEL)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 settembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l'art.1, comma 6, lett. b), n. 3 e 5;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il *Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”* pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n. 22, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.*”;

VISTA la delibera 52/99/CONS, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera 53/99/CONS, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*”;

VISTO l’accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell’assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera 444/08/CONS, recante “*Approvazione dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*”;

VISTO l’atto di contestazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) della Toscana, n. CONT 8/2013, datato 10 aprile 2013, notificato il giorno 22 aprile 2013 alla società MEDIAVAL SRL, con sede legale in via Giacomo Leopardi 31/17, Montevarchi (Arezzo), nel quale si accerta la violazione dell’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., per il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario sull’emittente televisiva locale *Valdarno Channel*, esercita dalla società - il giorno 15 ottobre 2011, nella fascia oraria 12-13, di 1228,8 secondi di trasmissione di 18 spot pubblicitari, pari alla percentuale del 34,13%, avendo applicato, nel calcolo di tale affollamento, il criterio adottato dall’Autorità, nella riunione della Commissione per i servizi e prodotti del 6 giugno 2007, consistente nella detrazione di 10/25 di secondo per ciascuno degli spot trasmessi nell’ora, per tener conto dell’interposizione dei *frames neri* (nero colore) nei break, pari a cinque in testa e cinque in coda ad ogni singolo spot;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che la società ha richiesto l'accesso agli atti del procedimento in data 7 maggio 2013, cui il Corecom Toscana ha adempiuto con l'inoltro telematico dei dati e delle registrazioni video in data 14 maggio 2013 e che in data 22 maggio 2013 ha inviato memorie giustificative e richiesto l'audizione, avvenuta il 31 maggio 2013 presso la sede del Corecom, nella quale ha dichiarato inconferente il riferimento alla violazione dell'articolo 38, comma 9, del dlgs 177/05 citato nell'atto di contestazione relativo alla violazione dell'affollamento pubblicitario orario. I rappresentanti del Corecom hanno informato la società delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 44/10 sul "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di cui al dlgs 177/05, che ha modificato anche la numerazione degli articoli relativamente agli affollamenti pubblicitari. Nel merito del procedimento la società ha asserito come il superamento dei limiti di affollamento orario sia intervenuto per il conteggio, oltre agli spot, di messaggi promozionali, individuati come messaggi "Punto Compy", afferenti alla fattispecie di telepromozione e non di pubblicità. Il Corecom ha ribadito che nel calcolo dell'affollamento pubblicitario sono stati conteggiati tali messaggi come spot in quanto trasmessi all'interno di blocchi pubblicitari preceduti dal cartello con l'indicazione "Valdarno channel pubblicità", e perché, non essendo posizionati all'interno di un programma, non sono identificabili quali *telepromozioni*, secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lettera mm, del dlgs 177/05 e s.m.i.;

RILEVATO che il Corecom Toscana, con propria nota del 27 giugno 2013, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per il superamento dei valori di affollamento pubblicitario sull'emittente televisiva locale *Valdarno Channel*, esercita dalla società MEDIAVAL SRL, nella fascia oraria 12-13 del 15 ottobre 2011;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: *< La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva >* ;

RILEVATO che dalla documentazione versata in atti, e in particolare dalle registrazioni fornite dal Corecom, risulta che, nella fascia oraria oggetto di contestazione, dei 18 spot trasmessi nella fascia oraria sfiorata i 3, individuati come "Punto Compy", si distinguono per la maggior durata pari a 267 secondi il primo, 266 secondi il secondo e 267 secondi il terzo, rispetto agli altri (11 secondi il più breve fino a 88 secondi il più lungo);

CONSIDERATO che i tre filmati "Punto Compy", di contenuto identico, sono preceduti e seguiti dalla scritta "*Valdarno produce*" e durante tutta la trasmissione, in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sovrapposizione, compare la scritta <Messaggio promozionale>. In tale filmato, un conduttore intervista presso la struttura commerciale Compy, di cui viene inquadrata l'insegna, un tecnico dipendente del centro che illustra le diverse tipologie di sistemi di ricezione televisiva disponibili presso la struttura e fornisce informazioni e orientamenti ai telespettatori, in vista del passaggio, nella regione Toscana, alla tecnologia televisiva digitale terrestre, attuato all'inizio del mese di novembre 2011. Nel filmato, inoltre, vengono elencati ed illustrati i vari sistemi di ricezione televisiva digitale, dai decoder ai televisori digitali o all'impianto satellitare presenti presso la struttura commerciale, senza citare marca e prezzi, e viene poi mostrato un modello economico di decoder e ne vengono illustrate le caratteristiche principali: slot per l'inserimento di una card (Mediaset Premium), l'attacco per l'antenna e quello per il televisore;

CONSTATATO che il Corecom non considera questi messaggi *telepromozioni* poiché “sarebbero stati trasmessi all'interno di un break pubblicitario con l'indicazione <Valdarno channel pubblicità> e non inseriti nel contesto di un programma come nella definizione di “telepromozione” (*..forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma...*), valutandoli invece quali *spot* che ai sensi dell'art 2, comma 1, lettera ff) del dlgs 177/05 e s.m.i. , *.. una forma di pubblicità televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali.*

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art 2, del dlgs 177/05 e s.m.i., la *telepromozione* < *..è ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti con la presentazione verbale o visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti. In genere è collocata all'interno dei programmi*> (*punto mm*), e che al punto ff, <*"spot pubblicitario", una forma di pubblicità televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali*> e l'art. 13, comma 3, del decreto del Ministero P.T. 581/93 < *Le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta "messaggio promozionale" per tutta la loro durata*>;

CONSIDERATO che, i messaggi denominati “Punto Compy” e trasmessi dall'emittente *Valdarno channel*, nella fascia oraria 12-13 il giorno 15 ottobre 2011, risultano realizzati dall'emittente per la promozione di prodotti (è indicativa la presenza del cartello <Valdarno produce> all'inizio ed alla fine dei filmati), non presentano le caratteristiche proprie degli *spot* a contenuto predefinito, e, pertanto, appaiono integrare la fattispecie *telepromozione*, come definito dall'art. 2, punto mm, del dlgs 177/05 e s.m.i., ancor più considerato che le comunicazioni riportano in sovrapposizione la scritta *Messaggio promozionale*, in adempimento alla normativa di riferimento di cui all'art 13, comma 3, del decreto Ministero P.T. 581/93;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che, scorporando dall'affollamento orario le tre telepromozioni "Punto Compy" sopra citate, i valori di affollamento orario si riducono a 430 secondi, pari alla percentuale dell'11,94%, valore di affollamento conforme all'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento in quanto il presunto superamento dei limiti di affollamento orario di *Valdarno channel*, del giorno 15 ottobre 2013, fascia oraria 12-13, in violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., è stato erroneamente calcolato avendo conteggiato tre telepromozioni che vanno escluse dall'affollamento ai sensi dell'art. 5, della delibera 538/01/CSP e s.m.i.;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni della società e non doversi dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della contestata violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento istruito dal CORECOM TOSCANA nei confronti della società MEDIAVAL SRL, con sede legale in via Giacomo Leopardi 31/17, Montevarchi (Arezzo), esercente l'emittente televisiva locale *Valdarno Channel*, per insussistenza della violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Il presente provvedimento è notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani